

Disegno di legge 543 del 2.03.07 (cofirmatario)

**Norme per la qualificazione delle attività di produzione,  
organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge che sottoponiamo all'approvazione dell'Assemblea regionale intende rispondere alla esigenza di tutelare il cittadino che sceglie un'opportunità di viaggio e di soggiorno turistico, individuando nel contempo nuovi meccanismi che garantiscano le agenzie che operano nella correttezza e nel rigore normativo.

Nelle finalità indicate all'articolo 1 si recita infatti che la Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela'.

In tale direzione si istituisce l'elenco delle Agenzie sicure in Sicilia' (articolo 16) nel quale verranno iscritte le agenzie di viaggio e turismo che adotteranno un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del turismo etico'. Detto elenco è tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed è pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet della Regione.

Altro elemento di novità è rappresentato dall'istituzione del Fondo di garanzia danni' (articolo 17) causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco Agenzie sicure in Sicilia', per l'indennizzo di danni verificatisi nei loro confronti, quando questi non siano imputabili alle agenzie stesse.

L'articolo 13 prevede inoltre l'istituzione di un deposito cauzionale dovuto dalle agenzie di viaggio e turismo alle province per la tutela della clientela che obbliga tutti i soggetti proponenti (comprese le associazioni senza fini di lucro) alla stipula di una polizza assicurativa (di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio' (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i

---

circuiti tutto compreso' così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso').

Il disegno di legge prevede inoltre che alle agenzie di viaggio e turismo vengano attribuite una serie di attività accessorie, tra le quali quelle di organizzazione di attività congressuali, convegnistiche e fieristiche, nonché ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici. Esso determina altresì il numero massimo di giorni di durata dei viaggi organizzati in forma non professionale da enti, istituti scolastici, associazioni e comitati aventi finalità politiche.

L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività vengono soggette ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla provincia regionale nel cui territorio ha sede l'agenzia, alla quale è demandato altresì il riconoscimento della qualifica di uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).

Alle province sono attribuite, infatti, le funzioni amministrative, di controllo e di vigilanza sull'attività svolta dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti (compresa l'applicazione delle sanzioni), nonché il riconoscimento della qualifica di IAT agli uffici di informazione turistica.

Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di un'agenzia di viaggio comporta un'istruttoria che accerti:

- a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali previsti;
- b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria;
- c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.

Tra i contenuti dell'autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio la denominazione e il titolare (denominazione e ragione sociale per le società) sono elementi fondamentali, per cui la modifica di essi comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

I requisiti strutturali per ottenere l'autorizzazione sono:

- a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;
- b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
- c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

I requisiti professionali sono:

---

a) essere nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 392 del 1991;

b) aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.

La provincia può rilasciare inoltre autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.

In merito al sistema dell'informazione turistica il disegno di legge definisce altresì le modalità di acquisizione della qualifica di IAT e le tipologie di attività svolgibili al loro interno, tra le quali la possibilità di fornire il servizio di prenotazione turistica 'last minute'. E' prevista inoltre l'opportunità per le agenzie di viaggio di proporsi come soggetti gestori degli uffici informazione.

L'attività di organizzazione di viaggi da parte di associazioni senza scopo di lucro, enti e comitati è suddivisa in due categorie disciplinate in modo parzialmente diverso rispettivamente agli articoli 18 e 19. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, regionale o provinciale. Sono invece disciplinati dall'articolo 19 gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni dell'articolo 18, e dunque tutte le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello locale, enti, comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, compresi partiti politici, parrocchie, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, circoli ricreativi aziendali etc.

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici in forma professionale e non professionale.

2. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.

##### Art. 2. Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di

---

viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

### Art. 3.

#### Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'articolo 2, anche le seguenti attività accessorie:

a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;

b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;

c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;

e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;

---

k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;

m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

#### Art. 4.

##### Competenze della provincia

1. Le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo sono esercitate dalle province regionali.

2. La provincia regionale territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:

a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;

b) applicazione delle sanzioni amministrative;

c) riconoscimento della qualifica di uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).

3. La Regione e le province regionali sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

#### Art. 5.

##### Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata della relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 nonché dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico-illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla provincia competente con apposito atto. La domanda deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda agenzia.

3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:

a) il possesso dei requisiti strutturali e

---

professionali di cui agli articoli 9 e 10;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;

c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, sono fatte salve le norme previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. La provincia regionale può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.

6. La provincia regionale accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni e regioni italiane.

#### Art. 6.

##### Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. La comunicazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;

b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;

c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché

---

l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.

4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla provincia l'attività può essere avviata. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.

5. A seguito di positivo accertamento la provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

#### Art. 7.

##### Uffici biglietteria

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.

#### Art. 8.

##### Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale

---

rappresentante della medesima;

c) l'attività autorizzata di cui all'articolo 2;

d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'articolo 3;

e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;

f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), salvo quanto previsto al comma 3, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lettera b), relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non coincida con la proprietà, nonché degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.

4. In ogni caso la provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento dell'autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.

#### Art. 9.

##### Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;

b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

#### Art. 10.

##### Requisiti professionali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.

2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 392, o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le

---

modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione degli stessi.

4. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.

5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti attività continuativa.

#### Art. 11.

##### Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, la provincia di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia di competenza.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

#### Art. 12.

##### Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.

2. La provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonché dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività.

#### Titolo II

##### Tutela dell'utente delle agenzie

---

## di viaggio e turismo

### Art. 13.

#### Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 o entro la data di effettivo inizio dell'attività, qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare dell'istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla provincia, pena decadenza dell'autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di euro 43.038,07.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla provincia.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività, previa verifica per accertare l'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.

5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della provincia, a pena della decadenza dall'autorizzazione.

### Art. 14.

#### Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso' così come recepita dal decreto legislativo del Presidente della

---

Repubblica 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.

#### Art. 15.

Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

a) soggetto produttore e organizzatore;

b) date di svolgimento;

c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;

d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;

e) qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;

f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per

---

annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) periodo di validità del programma;

i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 14 con l'indicazione dei rischi coperti;

j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;

k) estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

l) misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;

m) dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della Direttiva n. 90/314/CEE, così come recepita dal decreto legislativo del Presidente della Repubblica 17 marzo 1995, n. 111;

n) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'articolo 17;

o) avvertenze obbligatorie previste dall'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tale scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla provincia bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della provincia, la diffusione si intende autorizzata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla provincia.

3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, devono contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e successive integrazioni e

---

modifiche.

4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio sia dagli organismi di tutela del turista promossi da associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori utenti' istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281.

5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che regola le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza.

#### Art. 16.

##### Agenzie sicure in Sicilia

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nella Regione che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del turismo etico', possono richiedere l'iscrizione all'elenco Agenzie sicure in Sicilia' tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet della Regione.

2. Le modalità di accesso e di gestione dell'elenco di cui al comma 1, sono stabilite con delibera della Giunta regionale, garantendo in ogni caso la consultazione degli organismi a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281.

#### Art. 17.

##### Fondo di garanzia danni

1. La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco Agenzie sicure in Sicilia' di cui all'articolo 16, fruitori dei servizi turistici di cui all'articolo 15, quando tali danni non siano imputabili ai soggetti di cui all'articolo 2 né al prestatore del servizio.

2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno sei consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

---

a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;

b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;

c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione dei motivi e delle cause di scioglimento.

3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

a) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;

b) le modalità e le procedure di gestione del fondo;

c) le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'articolo 16;

d) le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all'utilizzo del fondo.

4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c), il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere di un comitato composto:

a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di viaggio;

c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti', istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281;

d) da un rappresentante della Regione.

5. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale.

### Titolo III

#### Attività di altri soggetti

#### Art. 18.

#### Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi,

---

anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.

2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.

3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

#### Art. 19.

##### Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari cui deve essere data preventiva comunicazione alla provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.

3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

#### Art. 20.

##### Commercializzazione di servizi turistici

---

1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.

2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:

a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;

b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo e medesimo servizio turistico;

c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività.

3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.

#### Art. 21.

##### Servizi di prenotazione turistica negli IAT

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli standard di qualità definiti con apposito atto della Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli eventuali standard integrativi che le province stesse possono definire, in rapporto alle peculiarità dell'offerta e dei prodotti turistici del loro territorio.

2. L'attività relativa ai servizi di accoglienza e di informazione turistica svolta presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica, riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, può comprendere la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive della Sicilia. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.

#### Titolo IV

##### Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni amministrative

#### Art. 22.

##### Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle

---

agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;

e) qualora l'agenzia non comunichi alla provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla provincia;

f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.

2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;

b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. La provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dall'articolo 23, comma 2.

4. La provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.

1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da euro 500,00 a euro 1.500,00:

a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge e a favore di non associati;

d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;

e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e successivamente revocata.

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge è presentato alla provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla provincia stessa irrogate.

#### Titolo V

#### Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

#### Art. 24.

#### Norma transitoria

1. Nella fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 devono regolarizzare la loro posizione relativamente a quanto previsto dall'articolo 13, presentando apposita domanda alla provincia.

#### Art. 25.

#### Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

---

Art. 26.  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo che è dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

2. Agli altri oneri si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B capitolo del bilancio della Regione.

Art. 27.

1 . La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---